

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 141)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FALCUCCI Franca, SPAGNOLLI, SIGNORELLO, SPIGAROLI, ABIS, CASSIANI, PASTORINO, SCARDACCIONE, TIBERI, BARTOLOMEI, COPPOLA, DALVIT, CERAMI, LIMONI, DEL NERO, MONTINI, CARRARO, ZACCARI, ARCUDI e CASSARINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1972

Istituzione di una seconda Università statale in Roma

ONOREVOLI SENATORI. — L'anticipata conclusione della legislatura non ha consentito alla Camera dei deputati di concludere l'*iter* legislativo del disegno di legge relativo alla istituzione di una seconda Università statale in Roma, già approvato dal Senato.

L'urgenza del provvedimento ed il largo consenso espresso dai Gruppi politici nel

corso della sua approvazione, consentono di sperare che, richiamando in virtù dell'articolo 81 del Regolamento lo stesso testo già approvato nella scorsa legislatura dal Senato, sia possibile favorire la definitiva conclusione dell'*iter* legislativo di un provvedimento non ulteriormente dilazionabile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita in Roma una seconda Università statale con sede in località Tor Vergata, nell'area a tale scopo destinata dalla variante al piano regolatore generale della città di Roma, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971.

Art. 2.

I terreni compresi nell'area di cui all'articolo 1 sono espropriati, in favore della seconda Università statale di Roma, ad inizia-

tiva di un Comitato tecnico-amministrativo.

Nel termine di quindici giorni dalla data dell'insediamento del Comitato tecnico-amministrativo verranno depositate presso la segreteria del comune di Roma le mappe catastali, nelle quali siano indicate le aree da espropriare, con l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, e sarà richiesta all'Ufficio tecnico erariale la determinazione dell'indennità di espropriazione.

Il sindaco dà notizia al pubblico del deposito degli atti di cui al comma precedente mediante avviso da affiggere nell'albo del Comune e da inserire nel Foglio degli annunci legali della Provincia, entro quindici giorni dalla ricezione dei predetti documenti.

Su richiesta del Comitato tecnico-amministrativo il prefetto dispone l'occupazione in via di urgenza dei beni di cui al secondo comma per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.

Entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al secondo comma, l'Ufficio tecnico erariale provvede alla determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione delle aree.

L'indennità di espropriazione è determinata in base al valore agricolo di mercato corrispondente alla coltura praticata nel terreno da espropriare all'entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi conto dell'utilizzazione del terreno ai fini dell'edificazione, nè degli incrementi di valore derivanti, direttamente o indirettamente, dall'esistenza nella stessa zona di opere o impianti pubblici, nonchè dalle previsioni di strumenti urbanistici adottati o approvati.

Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore l'indennità di espropriazione, determinata ai sensi del precedente comma, è raddoppiata. Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato da fittavolo, mezzadro, colono o partecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennità di espropriazione determinata ai sensi del precedente comma in favore del proprietario, dovrà essere corrisposto eguale importo al fittavolo, mezzadro, colono o partecipante che coltivi il terreno da almeno

un anno prima dell'approvazione della presente legge. L'indennità è direttamente corrisposta ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento dell'indennità di espropriazione.

Per terreni che risultino già edificati con regolare licenza rilasciata prima del 4 gennaio 1971, l'indennità è fissata in base alla somma del valore del terreno determinato a norma del sesto comma del presente articolo e del valore attuale della costruzione, escluso in ogni caso l'incremento di valore di cui al medesimo comma sesto.

Le indennità di occupazione sono determinate nella proporzione di un ventesimo per ciascuna annualità dell'ammontare complessivo delle corrispondenti indennità di espropriazione.

La stima dell'Ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziaria.

Il Comitato tecnico-amministrativo, ricevuta la determinazione dell'indennità di espropriazione dall'Ufficio tecnico erariale, trasmette nei quindici giorni successivi gli atti al prefetto il quale adotta il decreto di espropriazione.

Entro trenta giorni dall'iscrizione dell'estratto del decreto di espropriazione nel Foglio degli annunci legali della Provincia, i proprietari possono proporre opposizione alla stima dell'Ufficio tecnico erariale davanti al collegio di cui all'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1932, n. 355.

In caso di ricorso giurisdizionale, l'esecuzione del provvedimento impugnato può essere sospesa, ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei soli casi di errore nell'individuazione degli immobili, ovvero nell'indicazione delle persone dei proprietari.

Art. 3.

Il Comitato tecnico-amministrativo di cui al primo comma dell'articolo 2 è composto da cinque membri, nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti la I Sezione del Consiglio superiore della

pubblica istruzione, la regione del Lazio e il comune di Roma.

I membri del Comitato tecnico-amministrativo eleggono nel proprio seno un presidente, che ha la rappresentanza legale della Università e dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato.

I membri del Comitato dipendenti da pubbliche amministrazioni potranno essere collocati fuori ruolo anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Ai componenti del Comitato tecnico-amministrativo compete un'indennità, che sarà fissata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 4.

Tutti gli atti posti in essere dal Comitato di cui all'articolo 3 per la realizzazione della seconda Università di Roma sono esenti da ogni tributo.

Art. 5.

È autorizzata una prima spesa di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1971 per gli adempimenti previsti dalla presente legge e per l'adozione, d'intesa con il comune di Roma, di misure necessarie per una sollecita e completa utilizzabilità dell'area, ivi compresa la possibilità di usare il piano di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167, nonché per gli oneri relativi al funzionamento del Comitato tecnico-amministrativo di cui al precedente articolo 3.

La parte di tale spesa non utilizzata in detto esercizio potrà essere impiegata negli esercizi successivi.

Al predetto onere di lire 10 miliardi si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1971, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.